

**Accordo Quadro tra
l'Università degli Studi di Trieste e
l'Università degli Studi di Udine
e la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia**

L'Università degli Studi di Trieste, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Roberto Di Lenarda, nato il 17/06/1965 a Udine, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede legale dell'Università medesima, Piazzale Europa n. 1 — Trieste (C.F. 80013890324), partita IVA 00211830328, di seguito denominata “Università”, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente accordo con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 26 luglio 2024 (Rep. n. 359/2024, prot. n. 130150),

L'Università degli Studi di Udine, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Roberto Pinton, nato il 14/02/1956 a Padova, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale dell'Università medesima, Via Palladio n. 8 — Udine (C.F. 80014550307), partita IVA 0107160030, di seguito denominata “Università”, autorizzato alla stipula del presente accordo con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 26 luglio 2024,

e la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia rappresentata dal Presidente cav. uff. Alberto Bergamin, nato il 06/09/1952 a Ronchi dei Legionari, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale della Fondazione medesima, via Carducci n. 2 — Gorizia (C.F. 91009510313), di seguito denominata anche "Fondazione" autorizzato alla stipula del presente accordo con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 583.1 di data 28 giugno 2024,

premesse che

- tra la Fondazione e le Università di Trieste e Udine è stato stipulato in data 26 gennaio 2021 un Accordo Quadro di collaborazione di durata triennale con riferimento al Polo universitario di Gorizia, valido per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, seguito a precedenti Accordi di medesimo oggetto stipulati nei due trienni precedenti;
- tra la Fondazione e le suddette due Università si intende stipulare un nuovo Accordo Quadro triennale congiunto con riferimento al Polo universitario di Gorizia;
- le due Università hanno tra i loro scopi statutari la promozione, l'organizzazione della ricerca scientifica, la diffusione dei suoi risultati e lo svolgimento dell'insegnamento superiore, nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario;
- per la realizzazione dei loro obiettivi le due Università possono sviluppare convenzioni, contratti e concludere accordi con persone giuridiche pubbliche e private, fermo restando il

principio della prevalenza complessiva delle risorse pubbliche rispetto ai finanziamenti privati;

- la Fondazione, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio, operando nei settori scelti tra quelli previsti dalla legge;
- la Fondazione ha previsto quale prioritario settore di intervento, scelto dal Consiglio di Indirizzo per il triennio 2023-2025, l'ambito dell' "*Educazione, istruzione e formazione*", che include il sostegno al polo universitario locale;
- la Fondazione intende contribuire allo sviluppo e al consolidamento della presenza universitaria a Gorizia mediante il sostegno *diretto* alle due Università relativamente alla attività di ricerca scientifica e della correlata didattica come pure all'ampliamento e rafforzamento dell'offerta formativa, da svolgersi presso il Polo Goriziano delle due Università;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo quadro.

Articolo 2 – FINALITA' DELL'ACCORDO

Le due Università e la Fondazione, con il presente atto, intendono disciplinare e consolidare il rapporto di collaborazione diretto in corso, volto al sostegno e allo sviluppo dei dipartimenti aventi Corsi di Studio nella Sede di Gorizia delle Università, con particolare riferimento sia alla ricerca scientifica e correlata didattica sia all'ampliamento e rafforzamento dell'offerta formativa.

Articolo 3 – OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

Le due Università presenteranno entro il 30 aprile di ciascun anno di vigenza dell'accordo, un programma annuo di interventi che valorizzi in modo equilibrato tutte le componenti formative e di ricerca presenti sul territorio di riferimento, con relativo piano economico-finanziario previsionale relativo ai progetti e alle attività che ciascuna delle due Università intende svolgere a valere sul presente Accordo Quadro, suddivise tra progetti di ricerca scientifica e ampliamento e rafforzamento dell'offerta formativa.

Articolo 4 – IMPEGNO FINANZIARIO

La Fondazione, in base ai programmi presentati come indicato all'art. 3, si impegna a stanziare entro il 30 giugno di ciascun anno di durata dell'accordo, tenendo conto dei

finanziamenti già erogati per il sostegno dell'attività didattica e di ricerca di terzo livello e delle risorse disponibili:

1. un ammontare pari a Euro 25.000 (venticinquemila) a ciascuna delle due Università, da destinare ai dipartimenti aventi dei Corsi di Studio attivi esclusivamente nella Sede di Gorizia degli Atenei, per il finanziamento o cofinanziamento di progetti di ricerca scientifica svolti da tali Corsi di Studio. Ciascuna Università dovrà presentare alla Fondazione i progetti di ricerca da sostenere, completi di una relazione circa i risultati attesi della ricerca e di un definito piano di impegno delle risorse economiche, con l'indicazione delle relative spese, tra le quali la Fondazione definirà quelle ammissibili al finanziamento. Le Università dovranno presentare a rendicontazione, al termine delle attività di ricerca e ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 5, le spese così come approvate dalla Fondazione;
2. un ammontare pari a Euro 12.500 (dodicimila cinquecento) per ciascun dipartimento avente, alla firma del presente Accordo Quadro, dei Corsi di Studio attivi esclusivamente nella sede di Gorizia, da destinare al finanziamento dei programmi presentati e approvati a valere sul presente Accordo Quadro, che dovranno essere relativi all'ampliamento e rafforzamento dell'offerta formativa esclusivamente nella Sede di Gorizia.

Nell'eventualità in cui gli Atenei, successivamente alla firma del presente Accordo Quadro, attivassero nuovi Corsi di Studio da svolgersi esclusivamente nella Sede di Gorizia, afferenti a dipartimenti aggiuntivi rispetto a quelli attualmente già attivi a Gorizia, l'importo da assegnare ad ogni singolo dipartimento per l'ampliamento e rafforzamento dell'offerta formativa (di cui al punto 2 del presente articolo) dovrà essere rideterminato in condivisione con la Fondazione e il presente Accordo Quadro dovrà essere conseguentemente modificato.

Articolo 5 – RENDICONTAZIONE

Le due Università, con le modalità dalle medesime individuate secondo i rispettivi assetti organizzativi e gestionali provvederanno a gestire i predetti finanziamenti e a fornire alla Fondazione tutta la rendicontazione delle spese sostenute, accompagnata da una relazione comprovante il regolare andamento ed il buon esito delle iniziative finanziate in relazione agli obiettivi concordati, certificando, con apposita dichiarazione la quota parte destinata all'attività di ricerca scientifica e quella destinata all'ampliamento e rafforzamento dell'offerta formativa. In riferimento ai progetti di ricerca scientifica sostenuti nell'ambito del presente Accordo Quadro, le Università dovranno presentare la documentazione completa inerente agli esiti delle attività di ricerca svolte e una dichiarazione firmata dal Rettore attestante l'utilizzo della quota del contributo concesso

pari a € 25.000 unicamente per attività di ricerca scientifica.

Le Università si impegnano inoltre a fornire alla Fondazione, con periodicità almeno annuale, relazioni intermedie attestanti lo stato di avanzamento dei progetti di ricerca svolti e i progressi conseguiti.

Eventuali ulteriori definizioni delle modalità di gestione dei finanziamenti potranno essere disciplinate da appositi accordi attuativi da stipulare con ciascuna Università.

Tenuto conto delle tempistiche di conferimento e di pagamento degli incarichi didattici che si protrae oltre l'a.a. di riferimento, i termini di rendicontazione dell'intero finanziamento/ di tutti i finanziamenti erogati - sia per le attività didattiche che per quelle di ricerca - vengono fissati al 31 dicembre del secondo anno successivo all'assegnazione.

Articolo 6 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI RISULTATI

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, resteranno in capo agli Enti autori delle attività di ricerca.

In ogni caso dovrà sempre venir indicata la provenienza dei fondi sui prodotti scientifici che siano il risultato del finanziamento erogato in applicazione del presente Accordo.

Articolo 7 – DURATA E RECESSO

Il presente Accordo Quadro avrà durata triennale a partire dall'esercizio 2024.

Entro il terzo anno di vigenza del presente Accordo Quadro, le Parti valuteranno congiuntamente la possibilità di un suo rinnovo.

Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con nota scritta inviata tramite PEC, nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento del presente accordo non produce effetti automatici sui rapporti in essere al momento del recesso.

Articolo 8 – CODICI ETICI E DI COMPORTAMENTO

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

Articolo 9 – Clausola antidiscriminazione

Le Parti coinvolte in questo accordo si impegnano a rispettare e a promuovere la diversità e l'uguaglianza. Nessuna delle Parti deve discriminare o prendere decisioni basate su razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità o altre caratteristiche protette dalla legge. Le Parti si impegnano a garantire un ambiente di lavoro

sicuro, inclusivo e non discriminatorio, e a prendere tutte le misure necessarie per prevenire e affrontare qualsiasi forma di discriminazione. Qualsiasi violazione di questa clausola sarà considerata una grave violazione del presente accordo e potrà comportare sanzioni o risoluzione dell'accordo.

Articolo 10 – REFERENTI DELL'ACCORDO

Per l'attuazione del presente Accordo Quadro le Parti indicano quali referenti:

per la Fondazione Carigo: cav. uff. Alberto Bergamin

per l'Università degli Studi di Trieste: prof. Roberto Di Lenarda

per l'Università degli Studi di Udine: prof. Roberto Pinton

con l'intesa che ciascuna parte potrà sostituire il proprio referente dandone comunicazione scritta agli altri contraenti.

Articolo 11 – TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti dichiarano di essersi informate reciprocamente, ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016, circa il trattamento dei dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo Quadro. Ogni parte, come sopra nominata, individuata e domiciliata è titolare autonomo dei trattamenti di propria competenza.

Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del Reg UE 679/2016.

Articolo 12 – CLAUSOLA DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Ciascuna Parte della presente Convenzione non si assume le obbligazioni delle altre Parti né le rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa.

È esclusa ogni garanzia di ciascuna Parte per le obbligazioni contratte dalle altre Parti, anche solidalmente fra loro.

Articolo 13 – ANTIRICICLAGGIO

Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

Articolo 14 – FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia relativa al presente Accordo Quadro, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Gorizia.

Articolo 15 - REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente accordo verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n.131/1986.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Luogo e data delle firme digitali.

Il Rettore dell'Università
degli Studi di Trieste
Prof. Roberto Di Lenarda

Il Rettore dell'Università degli
Studi di Udine
Prof. Roberto Pinton

Il Presidente della
Fondazione Cassa di
Risparmio di Gorizia
Cav. Uff. Alberto Bergamin
